

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-263 del 19/01/2023
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1756 del 03/04/2017 intestata a PLASTISAVIO S.P.A. per lo stabilimento in cui si svolge l'attività di lavorazione materie plastiche sito in Comune di Mercato Saraceno, Via della Liberazione n. 25
Proposta	n. PDET-AMB-2023-288 del 19/01/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno diciannove GENNAIO 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1756 del 03/04/2017 intestata a PLASTISAVIO S.P.A. per lo stabilimento in cui si svolge l'attività di lavorazione materie plastiche sito in Comune di Mercato Saraceno, Via della Liberazione n. 25

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1756 del 03/04/2017 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. PLASTISAVIO S.P.A. con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via della Liberazione n. 25. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento in cui si svolge l'attività di lavorazione materie plastiche sito in Comune di Mercato Saraceno, Via della Liberazione n. 25.”*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 21/04/2017, così come integrata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-2145 del 02/05/2017 e rilasciata dal SUAP in data 09/05/2017;

Atteso che la stessa:

- con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-2179 del 05/05/2021 è stata aggiornata e rilasciata dal SUAP in data 13/05/2021;
- con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-4147 del 16/08/2022 è stata aggiornata e rilasciata dal SUAP in data 18/08/2022;
- con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-5757 del 10/11/2022 è stata aggiornata e rilasciata dal SUAP in data 16/11/2022.

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai di cui all'art.269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'ALLEGATO B Allegato B e Tavola Unica “SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PRIMA PIOGGIA IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE”;
- all'ALLEGATO C e Tavola Unica “SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PRIMA PIOGGIA IN PUBBLICA FOGNATURA”;
- all'ALLEGATO D e Tavola Unica “SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE”;
- all'ALLEGATO E “RECUPERO RIFIUTI” l'iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Considerato che in data 15/11/2022, la ditta ha trasmesso a questo Servizio comunicazione di modifica non sostanziale relativa all'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'ALLEGATO A sopra richiamato, acquisita al PG/2022/188269 del 16/11/2022, con particolare riferimento alla richiesta di modifica della prescrizione n. 2 del Paragrafo C dell'ALLEGATO A suddetto;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Atteso che con Nota di Arpae PG/2022/193771 del 24/11/2022 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla ditta;

Considerato che le valutazioni circa la richiesta di modifica della prescrizione in oggetto riguardano competenze specifiche del Comune di Mercato Saraceno e dell'AUSL - Dipartimento di Sanità Pubblica oltreché di Arpae e che è risultato necessario svolgere tali contestuali valutazioni in maniera simultanea, con PG/2022/208013 del 20/12/2022 è stata indetta Conferenza dei Servizi decisoria simultanea convocata in via telematica per il giorno mercoledì 11 gennaio 2023;

Viste le decisioni della Conferenza, come da verbale trasmesso in data 16/01/2023 con PG/2023/7341;

Dato atto che in data 17/01/2023 il responsabile dell'endo-procedimento “Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai di cui all'art.269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.” ha trasmesso Rapporto istruttorio ai fini dell'aggiornamento dell'ALLEGATO A, ove è stato specificato in particolare quanto segue:

(...) **Tenuto conto** che l'A.U.A. sopra citata comprende, all'Allegato A "Emissioni in atmosfera (art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)", l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e smi, che al paragrafo C. stabilisce la prescrizione di seguito riportata:

2. "al fine di dare adeguato seguito a quanto indicato nel parere dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica – Sede di Cesena prot. 2022/0195249/P del 14/07/2022 riportato nelle Premesse, la Ditta **entro 90 giorni da rilascio del presente aggiornamento di AUA** dovrà presentare **una modifica dell'AUA**, nelle rispetto delle procedure di cui all'art. 6 del D.P.R. 59/13, comprensiva di:

una **Relazione tecnica di livello 2**, come definita dalla linea guida Arpae DET. n 2018-426 "Approvazione della Circolare interna recante la Linea Guida 35/DT - Indirizzo operativo sull'applicazione dell'art. 272 bis del D.Lgs.152/2006 e ss.mm." relativa a **tutte le emissioni odorigene (convogliate e diffuse) derivanti dallo stabilimento**, distinguendo l'apporto delle nuove da quelle esistenti;

l'eventuale **progetto dei sistemi di abbattimento e contenimento delle emissioni odorigene** necessari che dovranno essere installati sulle emissioni individuate come significative dalla Relazione tecnica di cui sopra;

ferma restando la successiva valutazione dello studio e del progetto presentato da parte dell'autorità competente Arpae, Azienda U.S.L. e Comune di Mercato Saraceno, che si riserveranno l'installazione di eventuali ulteriori sistemi di abbattimento e contenimento delle emissioni";

Vista la **comunicazione di modifica non sostanziale** presentata a questa Arpae in data 15/11/2022, acquisita al PG/2022/188269 del 16/11/2022, da PLASTISAVIO spa, che per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, è inerente a quanto di seguito riportato:

"...

IN CONCLUSIONE

Sulla base di quanto indicato precedentemente, in relazione a:

- tipologia di attività svolta con trasformazioni solo fisiche su materiali plastici,
- mancata rilevazione di disturbi o disagi olfattivi in prossimità della ditta o comunque derivanti dalla stessa,
- condizioni espresse dalle linee guida per l'attivazione di indagini olfattometriche per giungere a Relazione Tecnica,

si ritiene che l'inserimento di Plastisavio in impianto o attività a potenziale rischio osmogeno non sia oggettivamente pertinente.

Consequentemente si richiede, anche in relazione agli oneri economici per l'attuazione delle prescrizioni indicate in AUA,

1. l'esenzione dalla prescrizione specifica di indagine olfattometrica e relativa Relazione Tecnica come indicata al punto 2 delle prescrizioni dell'ultimo aggiornamento di AUA,
2. in subordine l'esclusione di una Relazione Tecnica di Livello 1 o 2 sostituite da una caratterizzazione chimica dei composti presenti in emissione, ed eventualmente anche olfattometrica.

L'indagine prenderebbe in considerazione le emissioni con potenziale presenza di COV (come da autorizzazione AUA) a coprire le tipologie di lavorazione e di materiale plastico presenti nel processo produttivo ed in particolare:

emissione E13 (reparto food - Polipropilene),
emissione E17 (reparto trafilato - ABS, Polistirolo),
emissione E21 (estrusore amut - Polistirolo).

3. In ogni caso in relazione:

al mancato completamento degli interventi previsti dall'aggiornamento della autorizzazione AUA,
alla assenza nota di segnalazioni di disturbo olfattivo in corso,
alla necessità di programmare i controlli prescritti,

si richiede:

1. in caso di permanenza della prescrizione odorigena con Relazione di Livello 1 o 2 una proroga della scadenza indicata al punto 2 delle prescrizioni (90 gg dal rilascio) di ulteriori 120 giorni,

in caso di accettazione della ipotesi b) precedente una proroga di ulteriori 60 giorni per la realizzazione dei campionamenti indicati";

(...) **Valutato** che per quanto riguarda le emissioni in atmosfera trattasi di modifica non sostanziale, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 59/13 e all'art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.Lgs. 152/06 e smi, dal momento che non vengono richiesti né una variazione qualitativa né un aumento degli inquinanti autorizzati;

Tenuto conto che la prescrizione oggetto della richiesta di modifica è stata definita da Arpae SAC di Forlì-Cesena, come riportato nel paragrafo "A. Premesse" dell'Allegato A dell'AUA, sulla base di:

- il parere espresso con nota prot. 2022/0195249/P del 14/07/2022, acquisita al protocollo di Arpae PG/2022/117733 del 15/07/2022, dall'Azienda U.S.L. della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica – Sede di Cesena - di seguito riportato:

"In riscontro alla richiesta di parere pervenuta con prot. N. 2022/0078163/A, il 24/03/2022, esaminata la documentazione e valutate le successive integrazioni del 13/06/2022 con prot. N. 2022/0163708/A, prodotte dalla Ditta PLASTISAVIO SPA MERCATO SARACENO in merito alle emissioni in atmosfera a seguito dell'attività di lavorazione nell'impianto sito in Via della Liberazione 25 Comune di MERCATO SARACENO (FC)

Preso atto che trattasi di Industria Insalubre di I Classe già in essere, sita in tessuto edilizio misto, residenziale e produttivo;

Tenuto conto che la normativa impone per le Industrie Insalubre di I Classe l'isolamento e l'adozione di speciali cautele a tutela della salute dei residenti e lavoratori

si ritiene che l'autorizzazione di ulteriori nuovi punti di emissione possa realizzarsi a condizione che i sistemi di abbattimento degli inquinanti siano in grado di eliminare oltre alle sostanze tossiche anche quelle odorigene, entrambe generate dai processi produttivi.

Si precisa infine che eventuali odori sgradevoli potrebbero rappresentare non solo un inconveniente igienico sanitario ma, in determinate circostanze, anche un potenziale danno per la salute di fasce di popolazione costituite da individui fragili o sensibili".

- la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta predisposta con nota PG/2022/132985 del 10/08/2022 dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae - di seguito riportato per la parte di interesse:

"...omissis...

Valutazione nel merito del Parere ASL

Al fine di dare concreta attuazione alle indicazioni della locale ASL espresse nella nota con PG13698/2022 nel merito dell'eliminazione delle sostanze tossiche nonché odorigene nelle emissioni della ditta si possono fare le seguenti valutazioni.

Riguardo le sostanze tossiche, come indicato nella nota dell'ASL, la normativa nazionale di settore (DLgs 152/06) classifica le stesse in funzione della pericolosità legando l'applicazione di un limite di emissione in atmosfera specifico alla singola sostanza al raggiungimento di una soglia di rilevanza.

Nel caso in cui detto flusso di massa non sia raggiunto dalla singola sostanza non è possibile applicare il relativo limite di emissione e tanto meno richiedere la presenza di un impianto di abbattimento. In generale parlare di eliminazione di una sostanza da un'emissione sarebbe attuabile esclusivamente eliminandola anche dal processo produttivo visto che gli impianti di abbattimento non sono in grado di consentirlo ma possono solo perseguire la loro riduzione (per quanto significativa) alle emissioni per abbassare la loro concentrazione al di sotto dei limiti di emissione (qualora applicabili).

Nella Regione Emilia Romagna i Criteri Criaer, la DGR 2236/09 e gli allegati alla DGR 1769/10 guidano gli organi tecnici nella ricerca dei limiti di emissione da applicare per specifico processo, considerando sia le sostanze emesse in quanto materie prime tal quali, sia le sostanze emesse come conseguenza delle reazioni chimico/fisiche svolte nei processi produttivi.

Questi limiti di emissione espressi in concentrazione sono applicati in unione ai limiti previsti per sostanze specifiche dal DLgs 152/06.

In relazione invece alle sostanze odorigene, la recente modifica del DLgs 152/06 con l'introduzione dell'articolo 272 bis ha individuato una disciplina di riferimento per la valutazione delle molestie olfattive

consentendo all'organo di controllo ed all'autorità competente di richiedere una serie di adempimenti alle aziende per affrontare lo specifico problema.

Diverse disposizioni regionali sono state emanate a livello nazionale a seguito della modifica introdotta da quest'articolo; contestualmente la Direzione di Arpae ha prodotto con DET. n 2018-426 la Circolare interna Approvazione della Circolare interna recante la Linea Guida 35/DT "Indirizzo operativo sull'applicazione dell'art. 272Bis del D.Lgs.152/2006 e ss.mm" per la valutazione delle per la gestione delle istanze autorizzative e la gestione delle criticità di impianti con riferimento all'inquinamento olfattivo.

Anche nel caso delle sostanze odorigene però non si può parlare di eliminazione di sostanze con caratteristiche osmotiche, ma anche qui si può della loro riduzione al fine di ottenere un impatto sul territorio circostante le sorgenti, confacente con standard accettati a livello nazionale.

Al fine di consentire questo risultato, vista la nota dell'ASL, si propone la presentazione di una relazione di II livello, come individuata dalla Circolare sopra richiamata, in relazione alle emissioni odorigene della ditta Plastisavio, sia convogliate che diffuse. Attraverso le risultanze dei monitoraggi alle emissioni che ne dovranno caratterizzare la concentrazione di odore (espressa in OUe/mc) e la portata oraria di odore (in relazione alla portata oraria dell'emissione) la predisposizione di un modello previsionale di dispersione con le caratteristiche confacenti alla linea guida 35/DT, permetterà attraverso l'implementazione del modello meteo di valutare l'impatto odorigeno della ditta Plastisavio sul territorio circostante, i cui ricettori sensibili dovranno essere individuati inquadrando in base alla distanza dalle sorgenti ed alla destinazione d'uso del territorio (residenziale, non residenziale)"

Considerato che le valutazioni circa la richiesta di modifica della prescrizione in oggetto riguardano competenze specifiche del Comune di Mercato Saraceno e dell'AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica oltretutto di Arpae e che risulta necessario svolgere tali contestuali valutazioni in maniera simultanea, questa Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena con atto PG/2022/208013 del 20/12/2022 ha indetto e convocato per il 11/01/2023, ai sensi dell'art. 14, comma 2. e dell'art. 14-ter della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Visto che la Conferenza di servizi, nella seduta del 11/01/2023, ha svolto le seguenti valutazioni:

"Sulla base di quanto emerso, tenuto conto che l'attività svolta da Plastisavio SpA rientra tra quelle indicate nella Linea guida di Arpae (Tabella 1 punto 5. lavorazione materie plastiche), evidenziato che nel corso degli anni precedenti vi sono state diverse segnalazioni relative agli odori e che la prescrizione in oggetto è stata impartita in occasione di una modifica consistente dello stabilimento esattamente come previsto nelle modalità applicative della suddetta Linea guida, **la Conferenza di servizi, all'unanimità degli Enti partecipanti, decide di confermare la prescrizione n. 2 nella sua totalità e di concedere la proroga richiesta dalla Ditta per l'attuazione della prescrizione;** considerati i tempi autorizzati per la sua attuazione ("entro 90 giorni dal rilascio del presente aggiornamento di AUA", l'aggiornamento è stato rilasciato dal SUAP in data 18/08/2022), i tempi del procedimento di modifica non sostanziale (circa 60 giorni, essendo stata presentata la comunicazione in data 15/11/2022) e la proroga richiesta dalla ditta nel caso fosse confermata la prescrizione n. 2 (120 giorni), la Conferenza di servizi ritiene congruo concedere una proroga di 180 giorni a decorrere dal rilascio dell'aggiornamento di AUA, derivante dalla somma dei giorni richiesti dalla ditta e quelli trascorsi in attesa di valutazione della modifica non sostanziale";

Evidenziato che, alla luce della comunicazione di modifica non sostanziale del 15/11/2022 acquisita al protocollo PG/2022/188269 del 16/11/2022 e delle decisioni della Conferenza di servizi del 11/01/2023, si ravvisa la necessità di procedere all'aggiornamento dell'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente concedendo unicamente la proroga del termine per l'adempimento della prescrizione n. 2 (entro 180 giorni dalla data di rilascio del presente aggiornamento) e mantenendo inalterate tutte le altre condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

(...) si propone

all'Unità Autorizzazione Unica Ambientale ed Autorizzazioni settoriali **di aggiornare l'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente**, contenente le motivazioni e le prescrizioni relative all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con la sostituzione della prescrizione n. 2. vigente del Paragrafo C. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente

autorizzazione" dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, con la prescrizione n.2 di seguito riportata:

2. "al fine di dare adeguato seguito a quanto indicato nel parere dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica – Sede di Cesena prot. 2022/0195249/P del 14/07/2022 riportato nelle Premesse, la Ditta **entro 180 giorni dal rilascio del presente aggiornamento di AUA** dovrà presentare **una modifica dell'AUA**, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 6 del D.P.R. 59/13, comprensiva di:
 - una **Relazione tecnica di livello 2**, come definita dalla linea guida Arpae DET. n 2018-426 "Approvazione della Circolare interna recante la Linea Guida 35/DT - Indirizzo operativo sull'applicazione dell'art. 272 bis del D.Lgs.152/2006 e ss.mm." relativa a **tutte le emissioni odorigene (convogliate e diffuse) derivanti dallo stabilimento**, distinguendo l'apporto delle nuove da quelle esistenti;
 - l'eventuale **progetto dei sistemi di abbattimento e contenimento delle emissioni odorigene** necessari che dovranno essere installati sulle emissioni individuate come significative dalla Relazione tecnica di cui sopra;

ferma restando la successiva valutazione dello studio e del progetto presentato da parte dell'autorità competente Arpae, Azienda U.S.L. e Comune di Mercato Saraceno, che si riserveranno l'installazione di eventuali ulteriori sistemi di abbattimento e contenimento delle emissioni";

mantenendo inalterate tutte le altre condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.";

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1756 del 03/04/2017 avente ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. PLASTISAVIO S.P.A. con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via della Liberazione n. 25. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento in cui si svolge l'attività di lavorazione materie plastiche sito in Comune di Mercato Saraceno, Via della Liberazione n. 25.", rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 21/04/2017, **modificando l'ALLEGATO A come sopra riportato;**

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL 2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Maria D'Angelo, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1756 del 03/04/2017** avente ad oggetto: " D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. PLASTISAVIO S.P.A. con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via della Liberazione n. 25. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento in cui si svolge l'attività di lavorazione materie plastiche sito in Comune di Mercato Saraceno, Via della Liberazione n. 25.", rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 21/04/2017, **come segue:**

- **La prescrizione n. 2) dell'ALLEGATO A è sostituita dalla seguente:**
 2. "al fine di dare adeguato seguito a quanto indicato nel parere dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica – Sede di Cesena prot. 2022/0195249/P del 14/07/2022

riportato nelle Premesse, la Ditta entro 180 giorni dal rilascio del presente aggiornamento di AUA dovrà presentare una modifica dell'AUA, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 6 del D.P.R. 59/13, comprensiva di:

- **una Relazione tecnica di livello 2, come definita dalla linea guida Arpae DET. n 2018-426 "Approvazione della Circolare interna recante la Linea Guida 35/DT - Indirizzo operativo sull'applicazione dell'art. 272 bis del D.Lgs.152/2006 e ss.mm." relativa a tutte le emissioni odorigene (convogliate e diffuse) derivanti dallo stabilimento, distinguendo l'apporto delle nuove da quelle esistenti;**
 - **l'eventuale progetto dei sistemi di abbattimento e contenimento delle emissioni odorigene necessari che dovranno essere installati sulle emissioni individuate come significative dalla Relazione tecnica di cui sopra.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1756 del 03/04/2017.
 3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
 4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Maria D'Angelo attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1756 del 03/04/2017 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, AUSL, Hera S.p.A. ed al Comune di Mercato Saraceno per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.